

N. 21032/2019 R.G.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **21032/2019 R.G.**
promossa da
AZIENDA AGRICOLA M. S.
contro
CONSORZIO AGRARIO ...

Verbale dell'udienza in assenza
conseguente a [trattazione scritta](#)
(art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)
ai fini della [verifica dell'esito della mediazione delegata](#)

Oggi **23 luglio 2020**, alle ore **9,45**, il giudice, richiamate le linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna all'esito della sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla fissazione e trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;
viste le note scritte depositate dai difensori delle parti;
richiamato il verbale della prima udienza in assenza 15 giugno 2020;
premesso che all'esito di tale udienza è stata concessa ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ed è stata disposta la mediazione delegata;
dato atto che, a quanto risulta dalle note scritte, l'incontro davanti al mediatore si è svolto il 22 luglio 2020 ed ha avuto esito negativo;
ritenuto che:
- non vi è alcuna ragione per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, come invece chiesto dall'opponente in considerazione del rifiuto dell'opposta di procedere alla mediazione;
- le parti hanno chiesto i termini per memorie istruttorie;
- tale istanza da accolta;
- va dunque fissata nuova udienza con l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c.;
- è però preferibile una soluzione amichevole, che le parti potranno raggiungere anche al di fuori della mediazione;
- nella fissazione della nuova udienza si tiene conto del complessivo ruolo istruttorio e decisorio del giudice, della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo, dei [termini previsti dall'art. 183, 6° co., c.p.c.](#) nonché delle ormai manifestatesi [conseguenze](#) dell'emergenza epidemiologica sui tempi di trattazione e istruzione delle cause attualmente pendenti;
- la [nuova udienza](#) si terrà oltre il periodo preso in considerazione, allo stato, dall'art. [art. 221, 2° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77](#);
- non è dunque possibile, allo stato, disporre che la nuova udienza si svolga secondo la modalità della trattazione scritta;
- ad ogni modo, alla luce dell'art. 175 c.p.c., è opportuno mantenere un contatto telematico tra difensori e giudice anche prima della nuova udienza, in ragione del verosimile protrarsi della necessità di mantenere,

a quella data (**14 gennaio 2021**), il rispetto delle misure di distanziamento (il che incide sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari) e così dell'opportunità di riservare la comparizione dei difensori in udienza alle attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte: v. ad ogni modo l'art. 183, 7° co., c.p.c., che non preclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l'assoluta necessità di celebrare – un'apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere apposita e motivata istanza al giudice; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione su istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositate prima ed in vista di udienza soggetta altrimenti a rinvio d'ufficio per l'emergenza epidemiologica);

- il **provvedimento inserito nel verbale telematico**, come tale conoscibile dalle parti, non è oggetto di autonoma comunicazione (v. già il verbale 15 giugno 2020 nonché le linee guida 7 maggio 2020);

p.q.m.

- **assegna alle parti** con decorrenza dal **16 settembre 2020** (giorno non computato nel termine) i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. per il deposito di memorie **estremamente sintetiche**: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli **atti introduttivi** e (con riguardo al caso di specie) nelle **note scritte già depositate** (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema probandum*;

- **fissa** la nuova udienza **giovedì 14 gennaio 2021 ore 11,00 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie**: le parti potranno depositare **entro il 7 gennaio 2021** una estremamente sintetica **memoria autorizzata**, articolata per punti, con la quale prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte, riferire in ordine a trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**; in assenza di questioni particolari (che, se effettivamente sussistenti, potranno essere segnalate dai difensori con la predetta memoria), il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice la loro audizione; diversamente, resterà ferma l'udienza fissata alla data di cui sopra;

- **invita caldamente** le parti ad una **soluzione amichevole** della causa: in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza; in caso di accordo anteriore alla prossima udienza i difensori ne daranno **tempestivo avviso** al giudice, oltre che in via informale (email), mediante **comunicazione trasmessa in via telematica** con congruo anticipo rispetto all'udienza (per consentire una diversa organizzazione del ruolo) e depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza.

Il giudice
Antonio Costanzo